

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il contributo per l'installazione di colonnine di ricarica a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi
2. Whistleblowing: tutti gli adempimenti da effettuare entro il 17/12/2023 ai fini di evitare le sanzioni
3. Il click-day fissato all'01/11/2023 ai fini della richiesta del bonus trasporti nella misura massima di Euro 60

1

Il contributo per l'installazione di colonnine di ricarica a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi

Per soggetti IVA

Per le spese sostenute successivamente al 4/11/2021 potrà essere chiesto un contributo, a partire dal 26/10/2023, attraverso lo sportello per l'accesso ai contributi per l'installazione di colonnine elettriche. Beneficiari sono le imprese e i professionisti. Dal sito di Invitalia gli utenti business potranno compilare la domanda fino al prossimo 30/11/2023. Per imprese e professionisti il contributo è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute, con opportuni massimali, per l'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Il bonus colonnine elettriche utenze business è riservato a:

- imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano;
- professionisti: persone fisiche esercenti arti e professioni.

Il contributo in conto capitale - pari al 40% delle spese ammissibili sostenute per infrastrutture di ricarica - deve riferirsi a spese per l'installazione di colonnine di ricarica con le seguenti caratteristiche:

- devono essere nuove di fabbrica;
- devono avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
- devono rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 4 della Delibera dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15/12/2020;
- devono essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
- devono essere realizzate secondo la regola d'arte e dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Sono ammissibili al contributo in esame, le spese, al netto di IVA, documentate da fattura elettronica e sostenute successivamente al 4/11/2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 358/2021. Tali spese possono comprendere:

- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Infrastruttura di ricarica	Importo massimo ammissibile
In corrente alternata: di potenza da 7,4 KW a 22 KW inclusi	- wallbox con un solo punto di ricarica: Euro 2.500,00 per singolo dispositivo; - colonnine con due punti di ricarica: Euro 8.000,00 per singola colonnina.
In corrente continua	- fino a 50 KW: Euro 100/KW; - oltre 50 KW: Euro 50.000,00 per singola colonnina; - oltre 100 KW: Euro 75.000,00 per singola colonnina.

b) costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);

c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).

Al modulo di domanda di concessione ed erogazione devono essere allegati:

- il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente;

- per le sole domande di concessione presentate dai professionisti: l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate e, relativamente ai professionisti che non aderiscono al regime forfettario, l'ultima dichiarazione IVA trasmessa;
- copia delle fatture elettroniche di tutte le spese oggetto di agevolazione;
- copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD;
- copia dell'estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
- dichiarazioni liberatorie dei fornitori in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l'integrale pagamento delle spese oggetto di agevolazione, nonché per le relative spese, l'attestazione dello stato "nuovo di fabbrica";
- la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dal professionista o dalla ditta in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti ai sensi del D.M. 37/2008, completa di tutti gli allegati obbligatori;
- relazione tecnica finale;
- in caso di infrastruttura/e di ricarica installate sul suolo pubblico, idonei titoli abilitativi alla costruzione;
- titoli comprovanti la piena disponibilità dell'area in cui sono collocate la/e infrastruttura/e di ricarica e l'impegno a mantenere la/e infrastruttura/e di ricarica nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo.
- nel caso di contributi superiori a Euro 150 mila si dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

Le domande e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal professionista, legale rappresentante o dal procuratore speciale del richiedente. Invitalia esamina le domande secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti e la completezza della documentazione prodotta. In caso di esito positivo dell'istruttoria, entro i successivi 90 giorni il MASE procede all'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi di concessione ed erogazione.

Entro i successivi 90 giorni, l'agevolazione è erogata dal Ministero che procede all'erogazione dell'importo spettante sul c/c indicato nella domanda.

Ulteriori informazioni e i link di accesso ai fini della compilazione della domanda di accesso si possono trovare in Internet al seguente link: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine/bonus-colonnine-imprese-e-professionisti>.

Per soggetti IVA

Entro il 17/12/2023 anche le aziende fra i 50 e i 249 dipendenti dovranno adeguarsi alla normativa in materia di whistleblowing, il sistema che prevede l'adozione di strumenti idonei a segnalare eventuali violazioni di diritti fondamentali dei lavoratori.

Tenuti a rispettare la disciplina e di conseguenza obbligati a predisporre i canali di segnalazione, sono i soggetti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- hanno impegnato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori di cui al punto precedente;
- adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Ai soggetti di diritto privato, di cui sopra, si affiancano, anche, i soggetti del settore pubblico (amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici organismi di diritto pubblico, etc.).

La platea delle persone legittimate alla segnalazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, oltre quelle operanti nel settore pubblico (dipendenti, comprese le forze di polizia e il personale militare), comprende:

- i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;
- i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'organizzazione privata, tra cui:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali indicati nello specifico allegato al decreto o nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto.

Le nuove regole sono in vigore dal 15/07/2023, tuttavia, è previsto un avvio graduale con adeguamento in due step. Più precisamente, dal 15/07/2023, le disposizioni in oggetto producono i loro effetti, sia per il settore pubblico che per il privato. All'interno del settore privato, però, è necessario operare una distinzione:

- la data del 15/07/2023 riguarda i soggetti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti a tempo determinato o indeterminato, pari o superiore a 250, nonché quelli che si occupano di alcuni settori particolari (servizi, prodotti e mercati finanziari, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, etc.), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto il requisito dimensionale dei lavoratori impiegati;
- i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media non superiore a 249 lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dovranno uniformarsi dal 17/12/2023.

Riassumendo le scadenze prescritte in forma tabellare:

Dal 15/07/2023	Dal 17/12/2023
Tutte le aziende del settore privato con più di 250 dipendenti a prescindere dall'adozione o meno di un modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001.	Tutte le aziende del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall'adozione o meno di un modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001.
Tutti i soggetti del settore pubblico (PA), compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti, nonché per i Comuni con più di 10.000 abitanti.	

In caso di mancato adeguamento alle nuove prescrizioni sono previste sanzioni da Euro 10.000 a Euro 50.000, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- mancata istituzione dei canali di segnalazione;

- mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
- adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;
- mancato svolgimento dell'attività di verifica e dell'analisi delle segnalazioni ricevute;
- comportamenti ritorsivi;
- ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
- violazione dell'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

È prevista anche una sanzione da Euro 500 a Euro 2.500 che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

Consigliamo ai nostri clienti, obbligati all'attuazione della menzionata disciplina, di volersi attivare ai fini di mettere in atto i prescritti adempimenti/procedure, coinvolgendo eventualmente anche consulenti specializzati esterni alla propria impresa.

3

Il click-day fissato all'01/11/2023 ai fini della richiesta del bonus trasporti nella misura massima di Euro 60

Per tutti i clienti

Informiamo che in data 01/11/2023 è stato fissato un nuovo click-day (come click-day si intende che le domande verranno accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili) ai fini della richiesta del bonus trasporti ottenibile nella misura massima di Euro 60.

Il bonus può essere richiesto online da persone fisiche con un reddito complessivo 2022 non superiore a Euro 20.000; l'ammontare del bonus può essere il 100% della spesa nel limite massimo di Euro 60 e dev'essere finalizzato all'acquisto, entro il 31/12/2023, di un abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero di trasporto ferroviario nazionale.

Maggiori informazioni a riguardo e l'accesso alla piattaforma mediante la richiesta può essere inviata, potete trovare in internet al seguente link: <https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it>



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

